

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2016, attuativo dell'art. 3 comma 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

CONSIDERATA la necessità di dover includere fra le tipologie di spesa del paragrafo 2.1 dell'Allegato A del citato Decreto del 2 agosto 2016 anche quella relativa all'Acquisto di medicinali per uso veterinario, al fine di consentire la corretta trasmissione dei dati da parte dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 70, comma 2 del Decreto Legislativo n. 193 del 2006, concernente le autorizzazioni regionali per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016;

VISTA la nota n. 54096 del 7 ottobre 2016, con la quale il Ministero della salute ha proposto la modifica al paragrafo 2.7.1 dell'Allegato A del citato Decreto del 16 settembre 2016, al fine di consentire l'esatta identificazione dei dispositivi su misura tra le tipologie di spesa sanitaria sostenuta dall'assistito;

CONSIDERATA la necessità di dover modificare l'articolo 4, comma 3 del citato Decreto del 16 settembre 2016, concernente l'opposizione da parte dell'assistito, al fine di far correttamente riferimento alle modalità previste dal Provvedimento n. 123325/2016 del 29 luglio 2016 del Direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 5 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall'articolo 1, comma 949, lettera a) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge Stabilità 2016);

SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;

DECRETA

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) “provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 29/7/2016”, il provvedimento n. 123325/2016 del 29 luglio 2016 attuativo dell'art. 3, comma 5 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall'articolo 1, comma 949, lettera a) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge Stabilità 2016);

- b) “Decreto 2/8/2016”: decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2016, attuativo dell’art. 3 comma 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
- c) “Decreto 16/9/2016”: decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 225 del 26 settembre 2016.

Articolo 2

Modifiche al Decreto 2/8/2016 e al Decreto 16/9/2016

1. Al disciplinare tecnico Allegato A del Decreto 2/8/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. al capitolo 2, paragrafo 2.1, dopo l’ottavo punto elenco, inserire il seguente punto elenco “- *Acquisto di medicinali per uso veterinario, per le sole strutture autorizzate ai sensi dell’art. 70, comma 2 del Decreto Legislativo n. 193 del 2006;*”;
 - b. al capitolo 2, paragrafo 2.1, nella tabella, nella colonna “Descrizione” del campo “Tipologia di spesa”, dopo il punto elenco “*IC= Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera*” aggiungere il seguente punto elenco “*FV = Farmaco per uso veterinario;*”.
2. Al Decreto 16/9/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. all’articolo 4, comma 3, le parole “*la modalità di cui al punto 2.4.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 15/9/2016*” sono sostituite dalle parole “*le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 29/7/2016*”;
 - b. al capitolo 2, paragrafo 2.7.1 del disciplinare tecnico Allegato A, le parole “*Dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE.*” sono sostituite dalle parole “*Dispositivi medici con marcatura CE (AD): spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE. In tale tipologia di spesa sono ricompresi tutti i dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici su misura.*”.

il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il Ragioniere Generale dello Stato